



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 589
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 giugno 2016

INDICE**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari

Plenaria *Pag.* 3**Commissioni permanenti**10^a - Industria, commercio, turismo:*Plenaria* *Pag.* 10

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria

102ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 20.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE, a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Minzolini, dichiarata dalla Giunta nella seduta dell'8 giugno scorso, richiamate le norme del Regolamento per la verifica dei poteri che disciplinano il procedimento di contestazione, prospetta l'opportunità che la seduta pubblica – il cui giorno ed ora fisserà d'intesa con il Presidente del Senato – abbia luogo in giornate che non prevedono votazioni in Assemblea, preferibilmente il giovedì pomeriggio.

La Giunta prende atto.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Mario Michele Giarrusso per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata)

(Esame e rinvio)

Il relatore AUGELLO (*CoR*) fa preliminarmente presente che l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Enna, con lettera pervenuta il 26 maggio 2016, ha trasmesso al Senato – ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di

una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti relativi al procedimento penale n. 119/16 R.G.N.R. – n. 1234/16 R.G. GIP pendente nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 27 maggio 2016 e l'ha annunciata in Aula il 7 giugno 2016.

Il senatore Mario Michele Giarrusso, a seguito di querela presentata in data 24 maggio 2015, è indagato per il delitto previsto e punito dall'articolo 595, commi 1 e 3 del codice penale, per avere offeso la reputazione dell'onorevole Maria Gaetana Greco (parlamentare in carica presso la Camera dei deputati, eletta nel Partito Democratico) comunicando con più persone, con l'aggravante di aver usato un mezzo di pubblicità.

Il Giudice per le indagini preliminari espone che il senatore Giarrusso ha pubblicato in data 23 maggio 2015, sul *blog* www.beppegrillo.it, una dichiarazione a sua firma avente il seguente contenuto: «...È inammissibile e intollerabile che nel 2015 sia ancora possibile esibire in maniera così plateale comportamenti e soggetti denotanti contiguità con gli ambienti mafiosi, per di più in una campagna elettorale». Sempre secondo il Giudice per le indagini preliminari il senatore Giarrusso in tale circostanza avrebbe fatto riferimento alla presenza, tra gli altri, dell'onorevole Greco al comizio elettorale tenutosi in Piazza Garibaldi, ad Agira, il 16 maggio 2015.

Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di non poter procedere alla diretta archiviazione del procedimento, ma di dover trasmettere direttamente gli atti al Senato della Repubblica in quanto l'espressione contestata al senatore Giarrusso è stata pronunciata indubbiamente in un contesto politico, ma a suo giudizio non si ravvisa allo stato il necessario legame di ordine temporale tra l'attività parlamentare e quella esterna, tale che quest'ultima venga ad assumere finalità divulgative della prima; lo stesso magistrato riferisce che non sembra esservi corrispondenza di significato tra l'atto esterno e le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, evidenziando – in relazione a quanto chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 144 del 2015) – che non è all'uopo sufficiente un semplice collegamento tematico, una corrispondenza contenutistica parziale od un mero contesto politico.

Il relatore propone, infine, di fissare un termine di dieci giorni all'interessato per l'eventuale presentazione di memorie difensive o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Stefano Esposito, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 maggio 2016 e proseguito nelle sedute del 18 maggio e dell'8 giugno 2016.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, rileva preliminarmente di non nutrire dubbi su quanto attestato dal Presidente della Commissione lavori pubblici e, in tal senso, sarebbe orientato a pronunciarsi a favore della proposta avanzata dal relatore di riconoscere la prerogativa dell'insindacabilità rispetto alle opinioni espresse dal senatore Esposito. Tuttavia, non può non rilevare che in un precedente caso di insindacabilità che ha riguardato il senatore Giovanardi la Giunta, a maggioranza, non ha riconosciuto la sussistenza di questa prerogativa, nonostante la presenza di interventi in Assemblea in cui lo stesso senatore aveva riportato il proprio pensiero, certamente ricollegabile a quanto poi ebbe modo di manifestare al di fuori delle aule parlamentari. In quel caso si espresse in senso contrario rispetto alla maggioranza della Giunta che, in modo superficiale, aderì alla tesi che le affermazioni espresse dal senatore Giovanardi, pur riconducibili alla stessa tematica, non attenessero specificamente alle questioni rilevate invece *extra moenia*.

Anche nella vicenda che ora riguarda il senatore Esposito si potrebbe sostenere, con analogia chirurgica precisione, che le questioni prospettate in sede parlamentare non siano perfettamente aderenti a quelle riportate all'esterno e dalle quali è scaturito un procedimento civile nei suoi confronti.

Il confronto tra le due fattispecie imporrebbe, pertanto, di assumere un comportamento più coerente, anche alla luce di una riflessione maggiormente serena sul significato della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, riconosciuta dall'articolo 68 della Costituzione. A suo avviso, infatti, tale prerogativa – che non costituisce affatto un privilegio – non riguarda solo la singola persona del parlamentare coinvolto, ma soprattutto la tutela del libero esercizio del mandato parlamentare e, quindi, in ultima analisi, la tutela dello stesso Parlamento che, privo di questa peculiare protezione, perderebbe la propria autonomia, costituzionalmente riconosciuta.

In conclusione, quindi, se rispetto al precedente caso che ha investito il senatore Giovanardi si è compiuta una palese ingiustizia, occorrerebbe ricercare le modalità più idonee per riparare a quel torto; in tal caso, se ciò accadesse, non avrebbe difficoltà a votare a favore della proposta del relatore di riconoscere la prerogativa dell'insindacabilità rispetto alle opinioni espresse dal senatore Esposito; al contrario, se non si riconoscesse la palese disparità di trattamento tra le due vicende richiamate, sarebbe costretto per coerenza a dichiararsi contrario alla proposta del relatore.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'esigenza di individuare criteri chiari e trasparenti per la valutazione dei documenti relativi all'insindacabilità, evidenziando che la prerogativa in questione è stata introdotta dai Padri costituenti a tutela dell'autonomia del mandato parlamentare, da salvaguardare in ogni frangente e senza alcuna remora.

Il senatore Esposito non poteva, nell'esprimere le proprie opinioni, scindere la sfera inerente alla propria attività di assessore comunale da quella relativa al mandato parlamentare e conseguentemente la protezione della insindacabilità va nel caso di specie assicurata in maniera integrale.

Fa presente quindi fin d'ora che voterà a favore della proposta formulata dal senatore Ferrara.

Il senatore AUGELLO (*CoR*) esprime perplessità in merito alla proposta conclusiva formulata dal senatore Ferrara, evidenziando che per le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non è prevista la resocontazione, né stenografica né sommaria. Alla luce di tale circostanza, la lettera del Presidente Matteoli, con la quale egli afferma che il senatore Esposito ha effettuato critiche aspre ai dirigenti dell'Atac nel corso dei lavori dell'Ufficio di Presidenza, non può essere presa in considerazione ai fini in questione.

Fa poi presente che le opinioni espresse nel caso di specie dal senatore Esposito attengono alla carica, da lui ricoperta all'epoca dei fatti, di assessore comunale e non a quella di parlamentare.

Evidenzia quindi che in merito all'Atac emerge una vera e propria «emergenza morale», a fronte della quale, pur nella consapevolezza delle criticità e delle perplessità che suscita la proposta finale del relatore Ferrara, voterà comunque a favore della stessa purché nella relazione per l'Assemblea si elimini la parte nella quale si afferma testualmente che «il concetto di critica aspra, attestato dal Presidente Matteoli, ricomprende esaustivamente tutte le dichiarazioni *extra moenia* sopracitate», essendo tale valutazione superflua ai fini motivatori e suscettibile altresì di determinare un pericoloso precedente per quel che concerne le insindacabilità.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) fa presente che voterà a favore della proposta conclusiva formulata dal relatore Ferrara, evidenziando tuttavia che la Giunta ha operato una ingiustificata disparità di trattamento con riferimento al caso dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giovanardi, per le quali si scelse di far prevalere le ragioni di opportunità mediatica sull'esigenza di equità e di oggettività.

Il senatore CRIMI (*M5S*), in tema di insindacabilità delle opinioni espresse, ricorda che la propria parte politica, di volta in volta, alla luce esclusivamente di una stretta valutazione di merito, ha ritenuto di votare tanto a favore quanto contro il riconoscimento di questa prerogativa, che deve essere certamente mantenuta a tutela dell'istituzione e del libero esercizio della funzione parlamentare. Tuttavia, come coerentemente avvenuto in analoghe circostanze, il proprio Gruppo ha posto in risalto l'esi-

genza di un giusto bilanciamento che, da una parte, scongiuri l'abuso di tale prerogativa – non concessa ai cittadini che non ricoprono la carica di parlamentare – e, dall'altra, comunque eviti un utilizzo strumentale ed intimidatorio della querela per compromettere la libertà del parlamentare.

Nella fattispecie all'esame della Giunta, ritiene peraltro condivisibili le riserve avanzate dal senatore Augello in merito alla lettera di attestazione del Presidente della Commissione lavori pubblici.

Si passa quindi all'intervento di replica del relatore.

Il relatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) ritiene necessario precisare che, come evidenziato anche in sede di illustrazione della propria proposta conclusiva, il diritto di critica del parlamentare va garantito in tutte le situazioni nelle quali lo stesso si espliciti in un contesto politico. La riconducibilità dell'opinione espressa ad un ambito attinente alla sfera politica rende evidente il collegamento teleologico della stessa con l'esercizio delle funzioni parlamentari, che in quanto tali implicano necessariamente un diritto di critica politica, configurabile non solo quando il parlamentare si esprima *intra moenia*, ma anche quando le opinioni politiche vengano esplicitate al di fuori delle aule parlamentari.

L'unico limite sussistente rispetto all'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità attiene alle opinioni espresse dal parlamentare in un ambito non politico ma personale ed in quanto tale non riconducibile in alcun modo all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato.

Negli altri casi il diritto di critica politica deve sempre essere salvaguardato, in ogni circostanza e in maniera integrale. Il relatore precisa tuttavia che sul piano metodologico nella proposta conclusiva ha fatto riferimento, nella valutazione del caso di specie, anche ai criteri enucleati dalla Corte costituzionale, in modo tale da garantire in maniera concreta la prerogativa dell'insindacabilità. In particolare, come precisato anche in sede di illustrazione della propria proposta conclusiva, se la motivazione di un atto relativo all'insindacabilità prescindesse del tutto dall'analisi dei profili – enucleati dalla Consulta – inerenti alla corrispondenza tra dichiarazioni *intra moenia* e dichiarazioni *extra moenia*, si determinerebbe la possibilità che l'autorità giudiziaria sollevi un conflitto di attribuzioni, che potrebbe potenzialmente sfociare nell'annullamento della delibera parlamentare, come avvenuto in altri casi, anche recenti. Bisogna quindi evitare che una motivazione orientata in senso non conforme alle indicazioni della Corte costituzionale possa sortire, quasi in una paradossale eterogenesi dei fini, l'effetto di far venir meno in concreto la prerogativa dell'insindacabilità, aprendo la strada a possibili conflitti di attribuzione.

In tale ottica si è scelto, quindi, di estendere la valutazione motivatoria anche ai profili inerenti al cosiddetto «nesso funzionale» tra dichiarazione espressa *intra moenia* e dichiarazione *extra moenia*. Ribadisce il relatore che tali argomentazioni, tuttavia, rivestono comunque natura accessoria rispetto alle argomentazioni motivatorie prospettate in via princi-

pale, incentrate sull'esigenza di garantire il pieno e incondizionato esercizio del diritto di critica del parlamentare in tutte le situazioni nel quale lo stesso si espliciti in un contesto politico.

Quanto ai profili inerenti all'utilizzabilità della lettera a firma del Presidente Matteoli, sollevati nel corso del dibattito, il relatore evidenzia che nell'espletamento di attività parlamentari per le quali non sia prevista una resocontazione, l'attestazione del Presidente di tali organi collegiali costituisce l'unica forma idonea a consentire la conoscibilità di eventuali dichiarazioni *intra moenia* espresse in tali sedi istituzionali, ai fini dell'applicazione dell'insindacabilità. Se non si riconoscesse l'utilizzabilità di un'attestazione del Presidente di tali organi (analoga a quella trasmessa dal Presidente Matteoli), tali attività parlamentari, pur essendo tipiche e istituzionali e quindi pur configurando in modo indubbio esercizio di funzioni parlamentari, resterebbero tuttavia senza alcuna protezione e le opinioni espresse da un senatore nel corso delle stesse, se divulgate all'esterno, non potrebbero beneficiare in alcun modo della prerogativa dell'insindacabilità.

Dopo aver fornito tali precisazioni, il relatore conferma la propria proposta conclusiva – finalizzata a riconoscere nel caso di specie la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità – facendo tuttavia presente che nella relazione all'Assemblea, recependo taluni suggerimenti formulati dal senatore Augello nel corso del dibattito, eliminerà dalla motivazione la frase specificamente richiamata dal predetto senatore nel suo intervento in discussione generale.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta conclusiva del relatore.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta conclusiva formulata dal relatore Ferrara, evidenziando che un parlamentare che rivesta anche la carica di assessore comunale non può offendere i dipendenti del Comune in cui opera, proprio come un parlamentare che sia anche imprenditore non può offendere un dipendente della propria azienda. Nel caso di specie quindi le opinioni espresse dal senatore Esposito non sono salvaguardate dalla prerogativa dell'insindacabilità, non attenendo le stesse in alcun modo all'esercizio di funzioni parlamentari, e risultano pertanto assoggettate alla disciplina di diritto comune.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa presente che non parteciperà al voto, atteso che non è stato fornito nessun chiarimento sui motivi che hanno determinato l'iniqua adozione di un criterio di giudizio diverso ed ingiustificatamente restrittivo nel caso dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giovanardi, esaminato lo scorso anno dalla Giunta. Nella predetta circostanza si è utilizzato lo strumento dell'insindacabilità al solo fine di colpire un senatore di opposizione.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia il proprio voto contrario rispetto alla proposta formulata dal relatore Ferrara, evidenziando che nel caso di specie non è ravvisabile alcun nesso funzionale tra dichiarazioni espresse *intra moenia* e quelle *extra moenia*.

Precisa che la prerogativa dell'insindacabilità va applicata esclusivamente nei casi in cui la stessa sia funzionale alla salvaguardia dell'autonomia e della libertà di giudizio del parlamentare, prevenendo atteggiamenti intimidatori adottati nei confronti dello stesso. Al di fuori di questi circoscritti casi la prerogativa in questione non può essere applicata.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) preannuncia, anche a nome del suo Gruppo, il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore Ferrara, sottolineando che i criteri valutativi adottati per l'elaborazione della stessa non sono coerenti con quelli utilizzati in altri casi esaminati in precedenza dalla Giunta.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Ferrara di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Stefano Esposito, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Ferrara di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 21,10.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 21 giugno 2016

Plenaria

246^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(1498) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 2272, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto delle iniziative in titolo. Tali emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2188) CALEO ed altri. – Disposizioni per il contrasto alle false cooperative

(2130) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Disposizioni per il contrasto delle false cooperative

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno al disegno di legge n. 2188, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto delle iniziative in titolo. Tali emendamenti e l'ordine del giorno sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 giugno.

Il presidente MUCCHETTI informa che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori 52.0.100 (testo 2) e 52.0.400, pubblicati in allegato, e che la senatrice Lanzillotta ha presentato una riformulazione dell'emendamento 52.0.50, anch'essa pubblicata in allegato.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, sono nuovamente accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 3 e all'articolo 7.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 23.

Previo parere contrario del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e del sottosegretario GENTILE, l'emendamento 23.1 (testo 4), posto ai voti, risulta respinto.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, viene nuovamente accantonato l'emendamento 28.0.1, per essere esaminato insieme agli emendamenti 40.0.7 (testo 2), 40.0.9 e 40.0.10 (testo 2), che vertono sulla stessa materia.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita a ritirare gli identici emendamenti 33.0.1 e 33.0.3, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Quanto all'emendamento 33.0.2, esprime parere contrario, ma si impegna a riesaminare una possibile riformulazione per la discussione in Assemblea, suggerendone quindi un respingimento tecnico a tali fini.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti 33.0.1 e 33.0.2.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) interviene per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 33.0.2, che ritiene contenere alcune delle ipotesi di nuova regolamentazione delle tariffe indicate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In conclusione, ricorda che spetta al Parlamento, e non certamente a un'Autorità di settore, legiferare in materia.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) dichiara il proprio voto di astensione sugli emendamenti 33.0.1 e 33.0.3.

Con distinte votazioni, gli identici emendamenti 33.0.1 e 33.0.3 e l'emendamento 33.0.2 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia la prossima presentazione di una riformulazione dell'emendamento 34.200, che propone pertanto di accantonare insieme al subemendamento 34.200/1.

Concorda la Commissione.

Preannuncia inoltre che i relatori presenteranno in serata ulteriori emendamenti e riformulazioni.

La Commissione prende atto.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime poi parere favorevole sul subemendamento 34.0.100/12 e contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 34.0.100. Infine propone che l'emendamento 34.0.100 venga votato per parti separate, raccomandando l'approvazione del suo comma 1 e il respingimento del successivo comma 2.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira i subemendamenti 34.0.100/1, 34.0.100/13 e 34.0.100/14 (testo 2), preannunciando la loro trasformazione in ordini del giorno.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 34.0.100/4, 34.0.100/5 e 34.0.100/8. Ritira inoltre il subemendamento 34.0.100/9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2085/35/10, pubblicato in allegato.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 34.0.100/2, 34.0.100/3, 34.0.100/6, 34.0.100/7, 34.0.100/10 e 34.0.100/11 sono respinti.

Il subemendamento 34.0.100/12, posto ai voti, è approvato.

Il subemendamento 34.0.100/21, posto ai voti, è respinto.

In merito all'emendamento 34.0.100, il senatore SCALIA (*PD*) invita i relatori a riconsiderare, al comma 1, il capoverso 3-*ter*, che sembra avere effetti contraddittori rispetto alla finalità che ci si prefigge, ricordando che mentre l'annullamento opera *ex tunc*, ossia retroattivamente, l'emendamento sembra voler prevedere un'efficacia *ex nunc*, dal momento dell'adozione del provvedimento ivi indicato.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, viene quindi nuovamente accantonato l'emendamento 34.0.100.

Sempre su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, vengono nuovamente accantonati l'emendamento 37.0.6 (testo 4) e tutti gli emendamenti all'articolo 40.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 42.1000.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) lamenta, come già fatto anche in altre sedute della Commissione, che il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 42.1000/1 derivi dall'assenza di relazione tecnica.

Posto ai voti, l'emendamento 42.1000 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti soppressivi dell'articolo e contrario sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si rimette alla Commissione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la sua firma all'emendamento 44.1.

I senatori CONSIGLIO (*LN-Aut*) e MUNERATO (*Misto-Fare!*) aggiungono la propria firma all'emendamento 44.6.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.11 e 44.12 sono approvati.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 44.13, 44.14, 44.15, 44.16, 44.17, 44.18, 44.19, 44.20 e 44.21.

Dopo che il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE hanno espresso parere contrario sull'emendamento 44.0.2 (testo 2), la senatrice VALDINOSI (*PD*) lo ritira.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti soppressivi dell'articolo e contrario sui rimanenti emendamenti, ad eccezione della proposta 45.43, che dovrebbe essere esaminata insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 47 che intervengono sulla medesima materia.

Il sottosegretario GENTILE si rimette alla Commissione.

I senatori CONSIGLIO (*LN-Aut*) e MUNERATO (*Misto-Fare!*) aggiungono la propria firma all'emendamento 45.8.

Il PRESIDENTE avverte che dall'eventuale approvazione degli emendamenti soppressivi deriverà l'assorbimento o la preclusione dei successivi emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 45.43, che propone di accantonare per esaminarlo con gli emendamenti all'articolo 47 che trattano la medesima materia.

Conviene la Commissione.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8 e 45.10 sono approvati. Risultano pertanto assorbiti gli identici emendamenti 45.13, 45.14, 45.15, 45.16, 45.17, 45.18, 45.19 e 45.20, nonché l'emendamento 45.21.

Risultano invece preclusi gli emendamenti 45.11, 45.12, gli identici 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.26, 45.27 e 45.28, gli identici 45.29, 45.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34 e 45.35, nonché gli emendamenti 45.36, 45.37, 45.38, 45.39, 45.40, 45.41, 45.42 e 45.44, mentre resta nuovamente accantonato l'emendamento 45.43.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 47.1, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento di tutti i successivi.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che l'eventuale approvazione dell'emendamento 47.1 comporterebbe l'assorbimento anche dell'emendamento 45.43 precedentemente accantonato.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) aggiunge la sua firma all'emendamento 47.1.

Posto ai voti, l'emendamento 47.1 è approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli identici emendamenti 47.2 e 47.3, l'emendamento 47.4, gli identici 47.5, 47.6, 47.7 e 47.8, il 47.9, nonché l'emendamento 45.43.

In merito all'articolo 48, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia la presentazione di un nuovo emendamento, proponendo pertanto di accantonare ancora i relativi emendamenti.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Propone altresì di sospendere l'esame per riprenderlo in serata con la presentazione degli emendamenti dei relatori.

Il PRESIDENTE propone pertanto di sospendere la seduta per riprenderla alla conclusione della seduta dell'Assemblea, per la presentazione degli emendamenti dei relatori e per fissare il termine per eventuali subemendamenti.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 19,50.

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), anche a nome dell'altro relatore Luigi Marino, presenta cinque emendamenti e due riformulazioni di emendamenti precedentemente presentati, pubblicati in allegato, precisando che si tratta dell'ultimo gruppo di emendamenti dei relatori; nel sollecitare

la fissazione di un termine per subemendamenti ravvicinato, auspica che l'esame del disegno di legge in titolo possa concludersi la settimana successiva. Passa quindi a illustrare le proposte presentate, soffermandosi sull'emendamento 52.0.500, che prevede una delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle *smart city*. L'emendamento 37.0.100 contiene norme in materia ambientale, mentre l'emendamento 48.100 stabilisce un tetto del 20 per cento, su base regionale, al controllo diretto o indiretto delle farmacie.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato il numero complessivo delle farmacie in Italia, escluse quelle rurali poco appetibili dal punto di vista degli investimenti societari, osserva come la fissazione di un tetto del 20 per cento, consenta a un numero estremamente ridotto di società, in ipotesi a quattro società, di controllare il complesso delle farmacie italiane commercialmente appetibili.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) ricorda come in effetti alcuni emendamenti presentati in materia proponessero un limite più rigoroso.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) illustra l'emendamento 34.0.200, che prevede norme di separazione per la distribuzione per i gestori di distribuzione chiusi; l'emendamento 34.0.300, che contiene misure per la distribuzione del gas naturale; l'emendamento 36.100 (testo 2), in materia di Cassa conguagli GPL; l'emendamento 34.200 (testo 2), che riformula la precedente proposta in materia di clausola del *close-out netting*.

A una richiesta di chiarimento del PRESIDENTE sul *close-out netting* risponde il relatore TOMASELLI (*PD*), il quale, in conclusione, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 14 di venerdì 24 giugno.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica di avere inviato al Presidente del Senato una lettera con la quale lo informa degli interventi critici, registrati durante l'esame del disegno di legge in titolo, svolti da alcuni senatori in merito alla inammissibilità di emendamenti conseguente a pareri contrari della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, derivanti dalla mancanza di relazione tecnica.

La Commissione prende atto.

Dopo aver riferito in merito al colloquio che egli ha avuto con il senatore Tonini, presidente della Commissione bilancio, invita i Gruppi a individuare singole proposte emendative sulle quali si sia registrato tale

esito procedurale, considerate di particolare rilievo, anche al fine di valutare la possibilità di chiedere alla Commissione bilancio una riconsiderazione del parere precedentemente formulato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

Comunica inoltre che la seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

G/2085/35/10

BERGER, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, PANIZZA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 in materia di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE prevede disposizioni sui controlli e sulle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico e termico;

si voglia salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento,

impegna il governo:

ad applicare agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 5 luglio 2012.

Art. 34.

34.200 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola

di «close-out netting» prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

7. Ai fini della presente legge, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi, dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.».

34.0.200

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Norme di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al precedente comma, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal precedente comma 5-bis."».

34.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per la distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, dopo le parole: "prima della pubblicazione del bando di gara." aggiungere il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico."

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto ministeriale n.

226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. a), c) e d) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. b) devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.»

Art. 36.

36.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 6, le parole: «fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Cassa Conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte dall'Organismo centrale di stoccaggio italiano – OCSIT, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito all'OCSIT con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° luglio 2016 le funzioni della Cassa Conguaglio GPL relative al Fondo bombole metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal Comitato per la Gestione del Fondo bom-

bole metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1990, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 37.

37.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme in materia ambientale)

1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,"; b) le parole "entro tre mesi dalla loro adozione" sono soppresse.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della menzionata iscrizione con modalità semplificate.».

Art. 48.

48.100

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1, lett. a), possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del co-

dice civile, non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma precedente attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

Art. 52.

52.0.100 testo 2/1

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 53», al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle Capitanerie di Porto» inserire le seguenti: «con il sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) delle Dogane,» e dopo le parole: «delle Autorità Portuali,» inserire le seguenti: «con gli interporti,».

52.0.100 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Per favorire la concorrenza degli operatori nel sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica, alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. A tal fine sono assicurate l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della PLN con il Sistema PMIS (*Port Management Information System*) delle Capitanerie di Porto nonché con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, con i PCS (*Port Community System*) delle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti) con il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche avvalendosi del Soggetto attuatore unico della PLN di cui all'art. 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cooperano, mediante la stipula di apposito accordo, per l'utilizzazione dei "dispositivi di sicurezza dei container" (CSD) e dei corridoi controllati doganali.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relative al quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti, nonché il coordinamento dei soggetti pubblici o privati, che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci.

4. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti di cui al comma 3, predispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi e li trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero, anche avvalendosi del Soggetto attuatore di cui al comma 2, redige in accordo con la singola amministrazione e/o soggetto interessato, gli standard di comunicazione e il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.

5. Per la diffusione dei servizi erogati dalla PLN, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

gli standard dei protocolli di comunicazione degli apparati di bordo degli automezzi che aderiscono alla PLN;

le caratteristiche standard ed i requisiti infrastrutturali minimi volti a garantire l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi;

gli standard di trasmissione dei dati dei sistemi dei soggetti operanti all'interno dei nodi pubblici e delle piastre logistiche dei privati che aderiscono alla PLN;

6. Agli oneri recati dal presente articolo si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previsti a legislazione vigente».

52.0.400/1

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «Conferenza Unificata», inserire le seguenti: «sentite le associa-

zioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori».

52.0.400/2

CERVellini

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «o individuale di persone», inserire le seguenti: «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini».

52.0.400/3

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi di mobilità ai più moderni standard tecnologici, ivi compresi quelli che si svolgono con applicazioni web e quelli che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione tra passeggeri e operatori del servizio;»;

b) alla lettera c), alla parola «regolare» premettere le seguenti: «promuovere e»;

c) alla lettera d), dopo le parole: «del servizio garantendo» inserire le seguenti: «la sicurezza del trasporto e la professionalità del conducente, nonché le informazioni necessarie ad»;

d) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) definire gli standard nazionali per l'individuazione da parte delle regioni degli ambiti territoriali ottimali per la gestione efficiente dei servizi di mobilità di cui alla lettera a);»;

e) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400/4

LANZILLOTTA

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;»;

b) alla lettera c), sostituire la parola «regolare» con la seguente: «promuovere»;

c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400/5

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;».

52.0.400/6

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai più moderni» con le seguenti: «e incentivare l'utilizzo dei più moderni».

52.0.400/7

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia fisicamente che per mezzo di internet e nuove tecnologia, siano soggette alle medesime disposizioni nor-

mative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».

52.0.400/8

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire la parola: «regolare» con la seguente: «promuovere»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400/9

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «regolare la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

52.0.400/10

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «regolare la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

52.0.400/11

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), sostituire la parola: «regolare», con la seguente: «promuovere».

52.0.400/12

CERVellini

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), dopo le parole: «la concorrenza», inserire le seguenti: «tutelando altresì i diritti dei lavoratori, attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro, nonché evitando possibili ricadute sui livelli salariali.».

52.0.400/13

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, PALERMO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) eliminare l'obbligo, posto a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente, di fare ritorno in rimessa alla fine di ogni singolo servizio reso, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività secondo criteri di efficienza ed economicità;».

52.0.400/14

CERVellini

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;».

52.0.400/15

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400/16

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le regioni, sentite le città metro-

politane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea.».

52.0.400/17

CERVellini

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera f), dopo la parola: «abusivismo», inserire le seguenti: «nonché a un uso improprio di dati personali sensibili».

52.0.400/18

MANCUSO

*All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «g) introdurre una definizione normativa di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici.».*

52.0.400/19

BARANI

All'emendamento 52.0.400, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- b) aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

«Art. 53-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

"Art. 3-bis.

(Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza al titolare dell'autorizzazione o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), direttamente o tramite i servizi tecnologici per la mobilità, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. Il vettore ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), devono essere in possesso di idonee rimesse per lo stazionamento delle vetture.";

b) il comma 5-bis è soppresso;

c) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte dell'esercente il servizio e del conducente della vettura di un registro giornaliero, in formato cartaceo o digitale, completo dei dati dell'esercente e del servizio svolto a corsa e/o a tempo. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per tutta la durata del servizio."».

52.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)

1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle *smart city*, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti all'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette "scatole nere" o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici di cui al presente comma, insieme ai relativi *standard*, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento del cittadino attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui al presente comma;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della *privacy*, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'IVASS e previo parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal secondo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza per l'esercizio della delega è prorogata di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative

e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

52.0.50 (testo 2)

LANZILLOTTA, ICHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Allineamento della norma sulla "clausola sociale" alla giurisprudenza italiana e europea)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono aggiunti, dopo il comma 1, i commi che seguono:

"1-bis. Le clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali devono consentire in ogni caso la scelta dei profili professionali del personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria. Il riassorbimento del personale già impiegato dal precedente appaltatore può essere imposto all'impresa aggiudicataria soltanto come criterio di precedenza nelle nuove assunzioni e comunque subordinatamente alla compatibilità con la sua organizzazione aziendale e alla corrispondenza delle caratteristiche professionali del personale interessato rispetto alle caratteristiche professionali richieste dall'organizzazione stessa.

1-ter. Dalle clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali non può derivare alcuna limitazione alla libertà di circolazione e di stabilimento delle persone garantita dall'ordinamento europeo.

1-quater. Le clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali non possono tradursi in una limitazione della libertà dell'impresa aggiudicataria dell'appalto riguardo all'utilizzazione di nuove tecnologie o di nuove soluzioni organizzative e gestionali, né riguardo alle dimensioni aziendali».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272**Art. 1.****1.1**

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «nella crescita economica e sociale nelle aree», inserire le seguenti: «a vocazione agricola e artigianale».

Art. 2.**2.1**

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) "produttore": un produttore di beni o di servizi, organizzato in forma collettiva, con sede legale e produzione in un'area economicamente svantaggiata di un Paese in via di sviluppo».

2.2

DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), dopo la parola «collettiva», inserire le seguenti: «o cooperativa.».

2.3

DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in aree del territorio nazionale, secondo i criteri del Progetto Solidale Italiano, con l'obiettivo di sostenere produzioni di cooperative e imprese attraverso i sistemi di acquisto orientati a remunerare dignitosamente

il lavoro, rafforzare le relazioni comunitarie di fiducia e incoraggiare metodi di agricoltura sostenibile, ovvero valorizzando la filiera dei prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata o da progetti di recupero e reinserimento sociale dei carcerati.».

2.4

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole «della qualità», inserire le seguenti: «e della sicurezza».

2.5

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

Art. 3.

3.1

DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «sviluppo sostenibile», inserire le seguenti: «e di economia solidale».

3.2

DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «persone», inserire le seguenti: «, dei diritti dei lavoratori».

3.3

DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «istituiti o diretti», inserire le seguenti: «ovvero le società commerciali che non abbiano come attività prevalente la promozione del commercio equo e solidale».

Art. 4.**4.1**

DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «controllo», aggiungere le seguenti: «rispettando le normative in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro».

Art. 5.**5.1**

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «i prodotti» con le seguenti: «l'origine e i luoghi di lavorazione dei prodotti».

Art. 6.**6.1**

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Gli enti di cui al comma 2, lettere a), b), c), sono automaticamente riconosciuti come Organizzazioni nazionali non lucrative di utilità sociale».

Art. 7.**7.1**

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «due membri proposti» con le seguenti: «un membro proposto»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da un membro proposto dalle organizzazioni della distribuzione comparativamente più rappresentative».

Art. 9.**9.1**

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Al comma 1, dopo le parole: «commerce équitable», inserire le seguenti: «, fairer Handel».

Art. 10.**10.1**

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) promuovere la diffusione nel territorio nazionale dei prodotti del commercio equo e solidale».

Art. 11.

11.1

GALIMBERTI, PELINO

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«sulla base di criteri di sostenibilità effettivi e non meramente formali in-
centrati sulla qualità del prodotto».*

11.2

CONSIGLIO

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« , nonché di prodotti locali sostenibili».*

11.3

Luigi MARINO

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2188

G/2188/1/10

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2188 recante «disposizioni per il contrasto alle false cooperative»,

premessi che:

il provvedimento in esame risponde alla necessità di prevedere strumenti giuridici e sanzionatori che consentano di distinguere tra vera e falsa cooperazione, dando effettività al disposto dell'articolo 45 della Costituzione anche attraverso gli opportuni controlli;

da diversi anni ormai il termine «cooperative», in molti luoghi di lavoro e nell'esperienza dei comuni lavoratori, non rimanda alla tradizionale idea solidaristica e di condivisione dell'impresa tra le persone che vi operano, ma inverte il suo senso storico e costituzionale, segnalando il massimo della precarietà e del disagio;

come emergeva chiaramente già dagli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, c.d. Commissione Rubinacci, nel sistema produttivo italiano e in particolare nel settore degli appalti, si registra la coesistenza tra cooperative serie e organizzate e «cooperative di comodo. Queste ultime sono solo formalmente cooperative, ma servono soprattutto ad individui di pochi scrupoli per trarre un lucro attraverso l'elusione dei contratti e delle leggi sociali»;

in mancanza di controlli efficaci, continuerà inevitabilmente a perpetuarsi su larga scala la presenza di false cooperative artificialmente create, che: smettono di operare prima dei due anni di attività così da evitare la revisione ministeriale; puntano a ridurre gli oneri contributivi e a contenere il costo del lavoro, riuscendo in questo modo ad ottenere molti affidamenti non solo privati, ma anche pubblici, soprattutto se aggiudicati con il solo criterio del prezzo più basso; formalmente dichiarano di poter svolgere ogni genere di attività, limitandosi in realtà molte volte a mettere a disposizione mera manodopera, in palese violazione del divieto di somministrazione e di interposizione illegale di manodopera; celano, in alcuni casi, interessi della criminalità organizzata, come emerso da recenti inchieste della Magistratura;

impegna il Governo:

a rendere maggiormente efficaci i controlli e il monitoraggio sulle cooperative e ad assicurare adeguati strumenti di prevenzione, in particolare in materia di appalti per lavori, servizi e forniture, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività di impresa, tutelando i principi di legalità e di concorrenza leale, i diritti dei lavoratori e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e di valorizzare l'impegno delle imprese che operano nel rispetto di principi etici;

a rafforzare ed integrare la collaborazione ai vari livelli di attività tra le pubbliche amministrazioni preposte ai controlli e tra queste ultime e le associazioni di rappresentanza delle cooperative, al fine di favorire lo scambio dei dati e delle informazioni e di rendere più efficaci il monitoraggio delle attività economiche, le misure di prevenzione e i relativi controlli.

Art. 1.

1.1

ANGIONI, COLLINA

Al comma 1, sostituire le parole: «nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a quest'ultime.» con le seguenti: «se già aderente o presentatore di richiesta di adesione, ad una delle Associazioni Nazionali».

1.0.1

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BATTISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) nelle cooperative di produzione e lavoro, verificare la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori

del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

Art. 2.

2.1

ANGIONI, COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) le condizioni di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile;».

2.2

ANGIONI, COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) nelle cooperative sociali iscritte alla sezione B della legge 381 del 1991, che il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa è costituito da persone svantaggiate;

b-ter) nelle cooperative di cui alla lettera b-bis) che i soci volontari sono in numero inferiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa;».

Art. 3.

3.1

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BATTISTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso di cooperative di produzione e lavoro, il Ministero deve avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di ispettori dipendenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

3. All'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, al comma 3, le parole "commi 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis".

Art. 5.

5.1

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BATTISTA

Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 3», dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», inserire le seguenti: «, o che, con specifico riferimento alle cooperative di produzione e lavoro, si rendono responsabili di somministrazione abusiva di lavoro, di utilizzazione illecita di lavoro, di appalto illecito».

5.2

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BATTISTA

Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 3», dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», inserire le seguenti: «, o che, con specifico riferimento alle cooperative di produzione e lavoro, non garantiscono la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché violano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, ovvero si rendono responsabili di somministrazione abusiva di lavoro, di utilizzazione illecita di lavoro, di appalto illecito ».

5.3

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BATTISTA

Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 3», dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», inserire le seguenti: «, o che, con specifico riferimento alle cooperative di produzione e lavoro, non garantiscono la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché violano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142».

5.4

PERRONE

*Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 3», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il mero rispetto formale delle condizioni poste dalle leggi in materia non è sufficiente a qualificare una cooperativa come tale anche ai fini fiscali. Costituiscono indici rilevatori, sebbene non tassativi, del mancato rispetto delle finalità mutualistiche, le seguenti circostanze: la maggioranza dei soci non concorre al fine mutualistico; oggetto sociale eterogeneo; continua mutazione della compagine societaria (eccesso di *turn over*); gli utili, stante la celerità nell'acquisizione e nella perdita della qualità di socio, non vengono distribuiti ai soci, sebbene abbiano contribuito al loro conseguimento; le plurime partecipazioni dei soci in altre cooperative; la cooperativa si avvale in via reiterata del subappalto».*

5.5

ANGIONI, COLLINA

Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 3», dopo il primo periodo inserire il seguente: «La stessa sanzione si applica altresì agli enti cooperativi che risultino non aver pagato per due bienni consecutivi il contributo di revisione previsto dalle norme vigenti».

5.0.1

LUIGI MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni finanziarie per garantire la vigilanza cooperativa)

1. Allo scopo di garantire la vigilanza cooperativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e l'attività di promozione degli enti cooperativi, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 3, rubricato "Ministero dello sviluppo economico", sono soppresse le seguenti parole: "Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20". I proventi di cui all'articolo 20 del predetto decreto legi-

slativo n. 59 del 1992 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dello sviluppo economico».

5.0.2

CONSIGLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6.

(Potenziamento delle attività di vigilanza cooperativa)

1. A decorrere dall'anno 2017, un importo annuo di 5 milioni di euro dei proventi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 59 del 1992 è destinato alle attività di vigilanza cooperativa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 1992. Alla copertura degli oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.3

ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6.

(Interpretazione autentica in materia di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2545-*octies* del codice civile si interpretano nel senso che, in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente a seguito di modifica delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 del codice, fatta salva l'ipotesi di integrale soppressione delle stesse, non trova applicazione l'obbligo di devoluzione del pa-

trimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermi restando la natura indivisibile delle riserve accantonate e l'obbligo degli amministratori di redigere un apposito bilancio da notificarsi, entro sessanta giorni dall'approvazione, al Ministero dello sviluppo economico».
